

Pongo a partito l'articolo 41 con la tabella che ne fa parte integrante.

(È approvato).

PANTANO. Soltanto, onorevole Presidente v'è qualche correzione materiale da fare; per esempio, qui è richiamato un articolo 40, ma nel coordinamento bisognerà dire articolo 42...

PRESIDENTE. Sì, sì, onorevole Pantano, nel coordinamento faremo diverse correzioni di forma insieme con quelle della numerazione.

Art. 42.

All'articolo 28 della legge 2 agosto 1897, n. 382, è sostituito il seguente:

È data facoltà al Governo del Re, e nei limiti stabiliti dall'articolo precedente, di concedere ai consorzi di interessati ed anche ad una o più società private, ove i consorzi non si costituiscono, entro un anno dalla pubblicazione dei progetti definitivi e dei capitoli di concessione, i lavori di costruzione, manutenzione ed esercizio dei bacini di irrigazione e relativi canali.

Lo Stato corrisponderà ai Consorzi costituiti, ed in assenza loro alle Società, un canone annuo fisso e la riscossione dagli utenti del prezzo dell'acqua venduta, sia a scopo di irrigazione, sia per uso potabile, industriale e di forza motrice. Gli atti di concessione in base alle norme generali sancite dal regolamento, di cui al successivo articolo 55, fisseranno il limite massimo del prezzo dell'acqua per gli scopi indicati e l'ammontare del canone per ciascun bacino.

La durata della concessione non potrà eccedere i 55 anni.

SCANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCANO. Io ritengo per fermo che Governo e Commissione abbiano inteso di estendere le disposizioni riguardanti i bacini di irrigazione non solo ai consorzi di interessati e alle società private, ma anche ai comuni e alle provincie. Ma di questi enti, forse per dimenticanza, non si parla nell'articolo 42, mentre nella relazione è detto che essi possono essere concessionari dei bacini stessi.

Infatti nella relazione si legge: « Si ottenne che le concessioni per i suddetti bacini, oltrechè a Consorzi di interessati od a So-

cietà private, si potessero fare alle provincie ed ai comuni ».

Non v'ha quindi dubbio che trattasi di errore materiale; bisognerà allora correggere l'articolo al fine appunto di includervi le provincie ed i comuni.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. È giusto; accetto.

SCANO. Bisognerà modificare anche la seconda parte dell'articolo. Lo trasmetto intieramente corretto all'onorevole Presidente, perchè lo voglia mettere a votazione sotto la nuova forma.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Va bene; l'accetto.

PRESIDENTE. Allora la prima parte dell'articolo dovrebbe essere così concepita: « È data facoltà al Governo del Re, e nei limiti stabiliti dall'articolo precedente di concedere alle provincie, ai comuni, ai consorzi, di interessati ed anche ad una o più società private ove i primi non chiedano la concessione od i consorzi non si costituiscono entro un anno ». La seconda parte rimane come è scritta, con l'aggiunta però delle parole, « alle provincie ed ai comuni ».

Metto a partito questo articolo 42 così modificato.

(È approvato).

Art. 43.

Alla scadenza della concessione tutte le opere relative al bacino d'irrigazione saranno proprietà dello Stato. Le opere secondarie che non verranno eseguite dallo Stato, come gli impianti per trasformazione della forza idraulica in energia elettrica, condutture ed opere accessorie per distribuzione d'acqua potabile, od impianti di qualunque natura, passeranno in proprietà dei comuni interessati, mediante un equo compenso in favore del concessionario in base al valore delle opere, accertato in relazione allo stato di conservazione all'epoca della consegna.

Ove però la concessione del bacino d'irrigazione sia stata assunta da provincie o comuni isolati o consorziati, i quali abbiano o direttamente od indirettamente provveduto alla costruzione delle opere principali, tutte le altre sussidiarie resteranno proprietà delle stesse amministrazioni.

In ambii casi i comuni avranno diritto di continuare ad esercitarle, usufruendo gratuitamente dell'acqua.

(È approvato).